

Prot. N° 1078

Salerno, 21 luglio 2023

Ai delegati RSU/RSA/RLS CISL FP Salerno
A tutti i lavoratori interessati

Oggetto: Legge 104/62 ed esonero turni notturni - risposta a quesito

In riferimento all'oggetto ed essendo prevenuti quesiti sulla materia relativamente se l'esonero dai turni notturni per i caregiver che hanno a carico una persona disabile riguarda solo i lavoratori di handicap riconosciuti ai sensi dell'art. 3 comma e non nei casi di riconoscimento ai sensi del citato articolo ma comma 1, si rappresenta che la legge 104 del 92 complessivamente prevede che a richiesta del lavoratore, non può venire adibito ai turni notturni, qualora l'operatore o l'operatrice abbia a carico, ovvero debba assistere un soggetto disabile.

Sulla questione la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza di grande rilevanza riguardante i diritti dei lavoratori che si occupano di persone disabili. Secondo l'ordinanza n. 12649/2023, il lavoratore che ha a carico una persona con disabilità non è obbligato a svolgere attività durante l'orario notturno.

Infatti la pronuncia della Corte di Cassazione ha stabilito che il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 11, comma 2, lett. c), prevede che non sono obbligati a prestare lavoro notturno: "la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni" (la medesima disposizione è presente nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 53, comma 3, in quanto già contenuta nella L. n. 903 del 1977, art. 5, comma 2, lett. c).

Si tratta di un esonero dall'obbligo di prestare lavoro notturno (cfr. Cass. n. 10203 del 2020) rimesso alla volontà del lavoratore che si trovi nelle condizioni elencate dalla legge, il quale può far valere il suo dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, con precetto assistito anche da sanzione penale (cfr. D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 18 bis, comma 1).

Secondo la L. n. 104 del 1992, art. 3: "1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".

Dal disposto testuale della prima disposizione richiamata emerge che, per fruire dell'esonero dall'obbligo di prestare lavoro notturno, occorre che si sia in presenza di "un soggetto disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni".

Inoltre si evince chiaramente che, ai sensi della L. n. 104 del 1992, è in condizione di disabilità già chi presenta le menomazioni descritte dall'art. 3, comma 1 di detta legge, risultando "la connotazione di gravità" di cui al comma 3 un carattere ulteriore ed aggiuntivo.

Fraterni saluti

All. Ordinanza n. 12649/2023

Il Segretario Generale
Miro Amatruda

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*